

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nuova tassazione per trasparenza per le controllate estere

di Marco Bargagli

Nel corso degli anni la normativa conosciuta tra gli addetti ai lavori come **CFC (Controlled Foreign Companies)** ha subito numerose modifiche riferite ai **criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

In merito, si è passati da un **approccio basato sulla tradizionale *black list***, emanata ai sensi del **D.M. 21.11.2001**, alla valutazione del **livello di tassazione nominale** cui è soggetta l'impresa estera.

Sino al periodo d'imposta 2018, ai sensi dell'[articolo 167, comma 1, Tuir](#), se un **oggetto residente in Italia** deteneva, **direttamente o indirettamente**, anche **tramite società fiduciarie** o per interposta persona, il **controllo di un'impresa, di una società o altro ente** residente o localizzato in **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato erano imputati, **a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato**, ai soggetti residenti in **proporzione alle partecipazioni** da essi detenute.

Sul punto, per **individuare il regime fiscale privilegiato**, l'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), nella **versione emendata dalla L. 208/2015 (stabilità 2016)**, prevedeva che: *"I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il **livello nominale di tassazione** risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia"*.

In buona sostanza, a partire dal **1° gennaio 2016**, si **consideravano privilegiati**:

- i regimi in cui il **livello nominale di tassazione risultava inferiore al 50%** rispetto a quello applicato in Italia;
- i **regimi fiscali speciali**.

Nella sua versione originaria, ai **fini della tassazione per trasparenza**, la normativa in rassegna prevedeva una **netta distinzione** tra le **imprese controllate estere "paradisiche"**, ossia quelle localizzate in Stati e territori a **fiscalità privilegiata**, rispetto alle c.d. **"white list passive income companies"**.

In **merito a queste ultime**, ai **sensi dell'[articolo 167, comma 8-bis, Tuir](#)**, la normativa CFC operava infatti anche nella particolare ipotesi in cui le **imprese controllate estere** fossero localizzate in Stati o **territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata**, al ricorrere **congiunto** delle seguenti condizioni:

- **tassazione effettiva** inferiore a **più della metà** rispetto a quella a cui sarebbero state soggette qualora **residenti in Italia**;
- conseguimento di **proventi iscritti in bilancio** derivanti, per **più del 50%**, dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (**tipicamente gli interessi attivi**), dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (**es. royalties attive**), nonché dalla **prestazione di servizi infragruppo** resi nei confronti di soggetti che **direttamente o indirettamente controllano la società** o l'ente non residente, **ne sono controllati** o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i **servizi finanziari**.

Giova sottolineare che [l'articolo 4 D.Lgs. 142/2018](#) ha **introdotto ulteriori norme** a contrasto delle **pratiche di elusione fiscale** che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, **modificando**, con decorrenza giuridica dal **12 gennaio 2019**, anche la **disciplina prevista in materia di imprese estere controllate**.

In particolare, **le novità di maggiore rilievo** prevedono:

- l'eliminazione della **precedente distinzione** tra Paesi *black list* e *white list*;
- l'introduzione di due **nuove condizioni pregiudiziali di accesso**;
- la possibilità di disapplicazione del **regime CFC**, in funzione dello svolgimento di **un'attività economica effettiva**.

Nello specifico, ai sensi del **novellato [articolo 167, comma 4, Tuir](#)**, **attualmente la tassazione per trasparenza** si applica se i soggetti controllati non residenti integrano, **congiuntamente**, le seguenti condizioni:

- sono assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- **oltre un terzo dei proventi** da essi realizzati rientra in una o più delle seguenti categorie:
 1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
 2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale**?
 3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
 4. redditi da **leasing finanziario**;
 5. redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie**?
 6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni** con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
 7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi**, con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente**, **ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso

soggetto che controlla il soggetto non residente.

La nuova versione **dell'articolo 167, comma 5, Tuir** prevede poi la possibilità di **disapplicare le regole CFC**, sulla base di una particolare esimente.

Infatti, **dal 2019**, la tassazione per trasparenza **non si applicherà** se il soggetto residente in Italia **dimostra che il soggetto controllato non residente** svolge **un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**.

Infine, corre l'obbligo di evidenziare che è anche **cambiata la nozione di controllo** rilevante per far scattare le **regole impositive in rassegna**.

A tale fine si **considerano soggetti controllati non residenti** le **imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato**, per i quali si verifica **almeno una delle seguenti condizioni**:

- sono **controllati direttamente o indirettamente**, anche tramite **società fiduciaria o interposta persona**, ai sensi **dell'articolo 2359 cod. civ.**, da parte di un **soggetto residente in Italia**;
- **oltre il 50%** della **partecipazione agli utili** dei **soggetti non residenti** è detenuto, **direttamente o indirettamente**, mediante una o più società controllate (**ex articolo 2359 cod. civ.**) o tramite società fiduciaria o interposta persona, **da un soggetto residente in Italia**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA CFC E IL RIMPATRIO DEGLI UTILI ESTERI

Scopri le sedi in programmazione >